SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 maggio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2024.

Riparto delle risorse per l'assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazioni) di personale impiegato presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli enti parco nazionali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 761, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dall'art. 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 e dall'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 57 citato, modificato, da ultimo, dal decreto-legge del 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, che prevede, tra l'altro, che le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti uffici, anche in posizioni contrattuali diverse;

Considerato che il medesimo comma 3 dell'art. 57 stabilisce che, al fine delle suddette assunzioni, il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti;

Considerato che il predetto comma 3 dell'art. 57 citato, dispone, altresì, che al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al di cui al secondo periodo del comma 3 citato, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro;

Visto, altresì, quanto disposto dal penultimo periodo del comma 3 dell'art. 57 citato, per cui l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del medesimo comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-*septies*, anche in deroga alla dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato al citato art. 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 3 dell'art. 57, aggiunto dall'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023, per cui il personale assunto ai sensi del comma in argomento non concorre al computo della quota di riserva di cui all'art. 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

Visto il successivo comma 3-*bis* dell'art. 57 citato che, nell'istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3, prevede che al riparto delle relative risorse, fra gli enti di cui al comma 3, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che il predetto comma 3-*bis* dispone, tra l'altro, che il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica -, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica -, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni;

Vista la nota prot. n. DFP-0022121-P-31 marzo 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - con cui vengono riaperti i termini, dal 3 aprile al 3 maggio 2023, per la presentazione delle istanze per l'accesso alle risorse del predetto fondo attraverso un modulo elettronico finalizzato a raccogliere informazioni analitiche sulle unità di personale reso disponibile *on-line* sul portale «Lavoro Pubblico» (https://www.lavoropubblico.gov.it);

Viste, ai sensi del richiamato art. 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le istanze presentate alla data del 3 maggio 2023 ed ammesse anche a seguito di alcune integrazioni successivamente pervenute;

Considerato che, a seguito dell'analisi dei dati e dell'istruttoria effettuata, è risultato che sono state presentate n. 109 istanze ammissibili per la stabilizzazione di complessive n. 376 unità di personale da parte degli enti di cui all'elenco allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto;

Ritenuto in attuazione del richiamato comma 3-*bis* dell'art. 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di ripartire le risorse del fondo riconoscendo un importo parametrato al costo annuo del personale (comprensivo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni) distinto per categoria di inquadramento giuridico, in riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso gli enti che stabilizzano, in linea con provvedimenti di analogo contenuto già adottati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;

Visto l'art. 1, comma 426 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, - recante «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 - 2026» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2023, n. 303 - ai sensi del quale, per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al comma 3-*bis* del citato art. 57 è incrementato di 15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024;

Visto, altresì, l'art. 8, comma 21, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che ha incrementato il predetto fondo di ulteriori 2,5 milioni di euro;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 21 marzo ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

*Riparto delle risorse del fondo di cui al comma 3-*bis *dell'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126*

1. Ai sensi dell'art. 57, commi 3 e 3-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la ripartizione del fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato, di cui al comma 3-*bis* dell'art. 57 medesimo, presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è disposta fra le amministrazioni indicate nell'elenco allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, secondo i seguenti valori riferiti al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'ente che opera l'assunzione:

CCNL Comparto Funzioni locali	area dei funzionari dell'elevata qualificazione	area degli istruttori	area degli operatori esperti	area degli operatori
Costo medio unitario per un'unità a tempo pieno	euro 44.000	euro 39.000	euro 34.000	euro 32.500
CCNL Comparto Funzioni centrali - Enti parco nazionale	area dei funzionari	area degli assistenti		
Costo medio unitario per un'unità a tempo pieno	euro 44.800	euro 36.500		

2. Le risorse suindicate sono assegnate alle amministrazioni centrali dello Stato interessate mediante riparto del Fondo di cui all'art. 57, comma 3-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2024

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1459
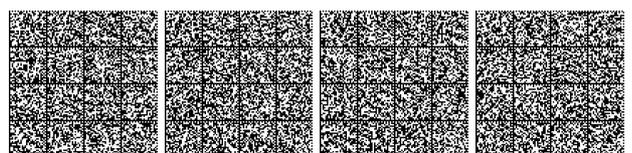
ELENCO ALL. 1

	somme da assegnare al Ministero dell'interno per essere erogate alle seguenti amministrazioni							
N.	**Ente**	**area dei funzionari e dell'elevata qualificazione**	**area degli istruttori**	**area degli operatori esperti**	**area degli operatori**	**Totale**	**IMPORTO 2024 (dal secondo quadrimestre)**	**IMPORTO ANNUO DAL 2025**
1	ACCUMOLI	0	1	0	0	1	26.000,00 €	39.000,00 €
2	ACQUASANTA TERME	3	1	0	0	4	114.000,00 €	171.000,00 €
3	AMANDOLA	2	0	0	0	2	58.666,67 €	88.000,00 €
4	AMATRICE	6	5	0	0	11	306.000,00 €	459.000,00 €
5	ANDRODOCO	0	1	0	0	1	26.000,00 €	39.000,00 €
6	APIRO	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €
7	ARQUATA DEL TRONTO	2	3	0	0	5	136.666,67 €	205.000,00 €
8	ASCOLI PICENO	5	0	0	0	5	146.666,67 €	220.000,00 €
9	BOLOGNOLA	1	1	0	0	2	55.333,33 €	83.000,00 €
10	BORGO VELINO	1	1	0	0	2	55.333,33 €	83.000,00 €
11	BUGNARA	0	1	0	0	1	26.000,00 €	39.000,00 €
12	CAGNANO AMITERNO	2	0	0	0	2	58.666,67 €	88.000,00 €
13	CALDAROLA	3	0	0	0	3	88.000,00 €	132.000,00 €
14	CAMERINO	2	0	0	0	2	58.666,67 €	88.000,00 €
15	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	1	2	1	0	4	104.000,00 €	156.000,00 €
16	CAMPOTOSTO	3	1	0	0	4	114.000,00 €	171.000,00 €
17	CAPITIGNANO	0	1	0	0	1	26.000,00 €	39.000,00 €
18	CASALVECCHIO DI PUGLIA	0	1	0	0	1	26.000,00 €	39.000,00 €
19	CASCIA	2	5	0	0	7	188.666,67 €	283.000,00 €
20	CASTEL DI LAMA	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €
21	CASTEL SANT'ANGELO	0	1	0	0	1	26.000,00 €	39.000,00 €
22	CASTELRAIMONDO	2	0	0	0	2	58.666,67 €	88.000,00 €
23	CASTELSANTANGELO SUL NERA	2	0	0	0	2	58.666,67 €	88.000,00 €
24	CASTIGNANO	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €
25	CELENZA VALFORTORE	0	1	0	0	1	26.000,00 €	39.000,00 €
26	CERRETO D'ESI	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €
27	CESSAPALOMBO	1	2	0	0	3	81.333,33 €	122.000,00 €
28	CINGOLI	1	1	0	0	2	55.333,33 €	83.000,00 €
29	CITTAREALE	0	2	0	0	2	52.000,00 €	78.000,00 €
30	COCULLO	0	0	1	0	1	22.666,67 €	34.000,00 €
31	COLLEDARA	3	0	0	0	3	88.000,00 €	132.000,00 €
32	COLLI DEL TRONTO	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €
33	COMUNANZA	1	1	0	0	2	55.333,33 €	83.000,00 €
34	CORTINO	0	1	0	0	1	26.000,00 €	39.000,00 €
35	CROGNALETO	0	3	0	0	3	78.000,00 €	117.000,00 €
36	ESANATOGLIA	0	1	0	0	1	26.000,00 €	39.000,00 €
37	FABRIANO	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €
38	FANO ADRIANO	0	1	0	0	1	26.000,00 €	39.000,00 €
39	FIASTRA	0	3	1	0	4	100.666,67 €	151.000,00 €
40	FIUMINATA	1	1	0	0	2	55.333,33 €	83.000,00 €
41	FORCE	0	1	0	0	1	26.000,00 €	39.000,00 €
42	GAGLIOLE	1	1	0	0	2	55.333,33 €	83.000,00 €
43	GONZAGA	0	2	0	0	2	52.000,00 €	78.000,00 €
44	GUALDO	1	1	0	0	2	55.333,33 €	83.000,00 €
45	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	1	1	0	0	2	55.333,33 €	83.000,00 €
46	L'AQUILA (COMUNE)	1	2	0	0	3	81.333,33 €	122.000,00 €
47	LORO PICENO	2	1	0	0	3	84.666,67 €	127.000,00 €
48	MACERATA	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €
49	MASSA FERMANA	0	1	0	0	1	26.000,00 €	39.000,00 €
50	MATELICA	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €

	somme da assegnare al Ministero dell'interno per essere erogate alle seguenti amministrazioni							
N.	Ente	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	area degli istruttori	area degli operatori esperti	area degli operatori	Totale	IMPORTO 2024 (dal secondo quadrimestre)	IMPORTO ANNUO DAL 2025
51	MOGLIA	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €
52	MONTAPPONE	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €
53	MONTE CAVALLO	0	2	0	0	2	52.000,00 €	78.000,00 €
54	MONTE VIDON CORRADO	0	0	1	0	1	22.666,67 €	34.000,00 €
55	MONTEFALCONE APPENNINO	0	1	0	0	1	26.000,00 €	39.000,00 €
56	MONTEFRANCO	0	1	0	0	1	26.000,00 €	39.000,00 €
57	MONTEGALLO	2	0	0	0	2	58.666,67 €	88.000,00 €
58	MONTEGIORGIO	2	1	0	0	3	84.666,67 €	127.000,00 €
59	MONTELEONE DI FERMO	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €
60	MONTELEONE DI SPOLETO	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €
61	MONTEMONACO	0	0	0	1	1	21.666,67 €	32.500,00 €
62	MONTEREALE	0	4	0	0	4	104.000,00 €	156.000,00 €
63	MUCCIA	0	1	0	0	1	26.000,00 €	39.000,00 €
64	NORCIA	6	4	0	0	10	280.000,00 €	420.000,00 €
65	OVINDOLI	0	1	0	0	1	26.000,00 €	39.000,00 €
66	PENNA SAN GIOVANNI	2	0	0	0	2	58.666,67 €	88.000,00 €
67	PETRIOLO	2	0	0	0	2	58.666,67 €	88.000,00 €
68	PIETRAMONTECORVINO	0	3	0	0	3	78.000,00 €	117.000,00 €
69	PIEVE TORINA	2	0	0	0	2	58.666,67 €	88.000,00 €
70	PIORACO	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €
71	PIZZOLI	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €
72	POGGIO BUSTONE	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €
73	POLLENZA	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €
74	PRECI	0	1	0	0	1	26.000,00 €	39.000,00 €
75	PROVINCIA ASCOLI PICENO	0	1	0	0	1	26.000,00 €	39.000,00 €
76	PROVINCIA L'AQUILA	6	0	8	0	14	357.333,33 €	536.000,00 €
77	PROVINCIA MACERATA	4	0	0	0	4	117.333,33 €	176.000,00 €
78	PROVINCIA PERUGIA	2	0	0	0	2	58.666,67 €	88.000,00 €
79	PROVINCIA RIETI	2	1	0	0	3	84.666,67 €	127.000,00 €
80	PROVINCIA TERAMO	1	1	0	0	2	55.333,33 €	83.000,00 €
81	QUISTELLO	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €
82	REGIONE ABRUZZO - GIUNTA	14	11	0	0	25	696.666,67 €	1.045.000,00 €
83	REGIONE MARCHE - GIUNTA	56	34	0	0	90	2.526.666,67 €	3.790.000,00 €
84	REGIONE LAZIO - GIUNTA	19	0	0	0	19	557.333,33 €	836.000,00 €
85	REGIONE UMBRIA - GIUNTA	1	1	0	0	2	55.333,33 €	83.000,00 €
86	RIETI	2	0	0	0	2	58.666,67 €	88.000,00 €
87	RIPE SAN GINESIO	0	1	0	0	1	26.000,00 €	39.000,00 €
88	RIVODUTRI	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €
89	ROCCA SANTA MARIA	0	1	0	0	1	26.000,00 €	39.000,00 €
90	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €
91	SAN GINESIO	2	1	0	0	3	84.666,67 €	127.000,00 €
92	SAN SEVERINO MARCHE	4	1	0	0	5	143.333,33 €	215.000,00 €
93	SANT'ANGELO IN PONTANO	2	0	0	0	2	58.666,67 €	88.000,00 €
94	SARNANO	2	1	0	0	3	84.666,67 €	127.000,00 €
95	SELLANO	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €
96	SERVIGLIANO	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €
97	SMERILLO	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €
98	SPOLETO	6	3	0	0	9	254.000,00 €	381.000,00 €
99	TOLENTINO	4	0	0	0	4	117.333,33 €	176.000,00 €
100	TORRICELLA SICURA	1	1	0	0	2	55.333,33 €	83.000,00 €

	somme da assegnare al Ministero dell'interno per essere erogate alle seguenti amministrazioni							
N.	Ente	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	area degli istruttori	area degli operatori esperti	area degli operatori	Totale	IMPORTO 2024 (dal secondo quadrimestre)	IMPORTO ANNUO DAL 2025
101	TOSSICIA	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €
102	URBISAGLIA	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €
103	USSITA	2	1	0	0	3	84.666,67 €	127.000,00 €
104	VALFORNACE	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €
105	VALLE CASTELLANA	0	1	0	0	1	26.000,00 €	39.000,00 €
106	VALLO DI NERA	1	0	0	0	1	29.333,33 €	44.000,00 €
107	VISSO	4	0	0	0	4	117.333,33 €	176.000,00 €
	TOTALE	**226**	**131**	**12**	**1**	**370**	**10.329.000,00 €**	**15.493.500,00 €**

	somme da assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per essere erogate alle seguenti amministrazioni							
N.		Area dei funzionari	Area degli assistenti			TOTALE	IMPORTO 2024 (dal secondo quadrimestre)	IMPORTO ANNUO DAL 2025
108	PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLIN	2	0			2	59.733,33 €	89.600,00
109	PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA	2	2			4	108.400,00 €	162.600,00
	TOTALE	**4**	**2**			**6**	**168.133,33 €**	**252.200,00**

N.	Ente	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	area degli istruttori	area degli operatori esperti	area degli operatori	Totale	IMPORTO 2024 (dal secondo quadrimestre)	IMPORTO ANNUO DAL 2025
	TOTALE COMPLESSIVO	**230**	**133**	**12**	**1**	**376**	**10.497.133,33 €**	**15.745.700,00 €**

24A02563

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 6 maggio 2024.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 4-*sexies*.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria («TUF»);

Visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 («regolamento (UE) 2020/1503»);

Visto l'art. 4-*sexies*.1 del TUF, che individua la Consob e la Banca d'Italia quali Autorità nazionali competenti responsabili dell'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4-*sexies*.1, comma 10, del TUF, la Banca d'Italia, con riferimento alle materie indicate nel medesimo art. 4-*sexies*.1, comma 6, del TUF, esercita i poteri regolamentari di competenza acquisendo il parere della Consob;

Considerata l'esigenza di completare la normativa nazionale di recepimento delle disposizioni europee contenute nel regolamento (UE) 2020/1503 e nelle norme tecniche di regolamentazione e attuazione nelle materie che il TUF assegna alla disciplina secondaria della Banca d'Italia;

Valutata l'osservazione pervenuta in risposta al documento di consultazione sullo schema Disposizioni di attuazione dell'art. 4-*sexies*.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese pubblicato il 22 novembre 2023;

Sentita la Consob ai sensi dell'art. 4-*sexies*.1, comma 10, del TUF;

EMANA

le accluse Disposizioni di attuazione dell'art. 4-*sexies*.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione; esso è altresì pubblicato sul sito *web* della Banca d'Italia.

A partire dall'entrata in vigore delle presenti Disposizioni non si applica più il paragrafo 2.2 degli Orientamenti di vigilanza dalla Banca d'Italia in materia di governo societario, controlli interni, idoneità degli esponenti e *due diligence* sui titolari dei progetti, relativo alla «Valutazione dell'idoneità degli esponenti» in quanto sostituito dal Capo II, paragrafo 3, delle Disposizioni.

Roma, 6 maggio 2024

Il Governatore: PANETTA

(Delibera 114/2024).

ALLEGATO

DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4-*SEXIES*.1 DEL TUF IN MATERIA DI FORNITORI DI SERVIZI DI *CROWDFUNDING* PER LE IMPRESE

Sommario

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Premessa

I servizi di *crowdfunding* per le imprese possono essere prestati da intermediari vigilati (banche, intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e SIM) oppure da soggetti specializzati (c.d. «fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*»), previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti (1)

La prestazione di servizi di *crowdfunding* per le imprese è disciplinata dal regolamento (UE) 2020/1503 (2) e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione (*regulatory technical standard* - RTS e *implementing technical standard* - ITS) adottate dalla Commissione europea su proposta dell'Autorità bancaria europea (*European Banking Authority - EBA)* e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (*European Securities and Markets Authority* - ESMA) (3).

A livello nazionale, il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 30, di modifica del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), in attuazione del regolamento (UE) 2020/1503 ha, tra l'altro, individuato la Banca d'Italia e la Consob quali Autorità competenti per l'esercizio dei poteri autorizzativi, nonché – secondo il riparto di competenze previsto dal TUF – regolamentari, di supervisione e sanzionatori sui fornitori di servizi di *crowdfunding*. Il coordinamento tra le Autorità è realizzato attraverso un protocollo d'intesa (4).

La disciplina è integrata da disposizioni attuative emanate – nei limiti consentiti dalle norme europee, direttamente applicabili – dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze. In particolare, si richiama il regolamento della Consob in materia di servizi di *crowdfunding* (5), che disciplina particolari aspetti del procedimento di concessione e revoca dell'autorizzazione ai fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* e alle SIM, alcuni obblighi informativi verso le Autorità competenti e verso il pubblico, nonché le comunicazioni di *marketing*.

Rilevano, inoltre, gli Orientamenti di vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia in materia di governo societario, controlli interni, idoneità degli esponenti e *due diligence* sui titolari dei progetti.

Con riguardo alle segnalazioni prudenziali dei fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*, si rinvia alla circolare della Banca d'Italia n. 286 del 17 dicembre 2013.

Le presenti disposizioni dettano regole in tema di obblighi informativi dei fornitori di servizi di *crowdfunding* verso le Autorità competenti.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

dal regolamento (UE) 2020/1503 del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese, che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937;

dai Regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per specificare:

i requisiti e le modalità per la domanda di cui all'art. 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, compresi i formulari, i modelli e le procedure *standard* per la domanda di autorizzazione;

norme e formati in materia di dati, nonché modelli e procedure per le informazioni da comunicare a norma dell'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503;

dalle disposizioni del TUF e, in particolare, dall'art. 4-*sexies*.1, commi 6 e 10.

---

(1) La Banca d'Italia, sentita la Consob, è competente per il rilascio dell'autorizzazione a banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e intermediari finanziari *ex* art. 106 del Testo Unico Bancario; la Consob, sentita la Banca d'Italia, è competente per il rilascio dell'autorizzazione a SIM e fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*.

(2) Il regolamento è applicabile dal 10 novembre 2021.

(3) Gli RTS e gli ITS emanati in attuazione del regolamento (UE) 2020/1503 disciplinano alcuni aspetti in materia di: gestione individuale di portafogli di prestiti (art. 6, par. 7, del regolamento (UE) 2020/1503), trattamento dei reclami (art. 7, par. 5, del regolamento (UE) 2020/1503), conflitti di interessi (art. 8, par. 7, del regolamento (UE) 2020/1503), autorizzazione come fornitore di servizi di *crowdfunding* (art. 12, par. 16, del regolamento (UE) 2020/1503), obblighi di comunicazione alle autorità (art. 16, par. 3, del regolamento (UE) 2020/1503), informazione ai clienti (art. 19, par. 7, del regolamento (UE) 2020/1503), pubblicazione del tasso di default (art. 20, par. 3, del regolamento (UE) 2020/1503), test d'ingresso di verifica delle conoscenze e simulazione della capacità di sostenere perdite (art. 21, par. 8, del regolamento (UE) 2020/1503), scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento (art. 23, par. 16, del regolamento (UE) 2020/1503), pubblicazione delle disposizioni nazionali relative alle prescrizioni concernenti il *marketing* (art. 28, par. 5, del regolamento (UE) 2020/1503), cooperazione tra autorità competenti (art. 31, par. 8 e 9, del regolamento (UE) 2020/1503), e con l'ESMA (art. 32, par. 4, del regolamento (UE) 2020/1503).

(4) Cfr. Protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la Consob in materia di *crowdfunding* adottato ai sensi dell'art. 4-*sexies*.1, comma 7, del TUF.

(5) Cfr. Delibera Consob n. 22720 del 1° giugno 2023. Il regolamento dà attuazione agli articoli 4-*sexies*.1 e 100-*ter* del TUF.

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

«TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

«regolamento (UE) 2020/1503»: il regolamento (UE) 2020/1503 del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937;

«regolamento delegato (UE) 2022/2112»: il regolamento delegato (UE) 2022/2112 del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di *crowdfunding*;

«regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120»: il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120 del 13 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e i formati in materia di dati, nonché i modelli e le procedure per la comunicazione delle informazioni sui progetti finanziati attraverso piattaforme di *crowdfunding*;

«intermediari vigilati»: le banche, gli intermediari *ex* art. 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e le SIM, autorizzati alla fornitura dei servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'art. 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e dell'art. 4-*sexies*.1, comma 4, del TUF;

«intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia»: gli intermediari vigilati, ad eccezione delle SIM, autorizzati dalla Banca d'Italia alla fornitura dei servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'art. 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e dell'art. 4-*sexies*.1, comma 4, del TUF;

«fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*»: i soggetti, diversi dagli intermediari vigilati, autorizzati dalla Consob alla fornitura dei servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'art. 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e dell'art. 4-*sexies*.1, comma 3, del TUF;

«fornitori di servizi di *crowdfunding*»: l'insieme costituito dagli intermediari vigilati e dai fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*, come definiti dai precedenti alinea.

Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUF, nel regolamento (UE) 2020/1503 e nelle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del citato regolamento.

4. Destinatari

Le presenti disposizioni si applicano agli intermediari vigilati nella prestazione dei servizi di *crowdfunding* di cui all'art. 2, par. 1, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2020/1503, nonché ai fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*, secondo quanto stabilito nei singoli paragrafi dei Capi successivi.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi alla prestazione di servizi di *crowdfunding* per le imprese:

autorizzazione di banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB come *fornitori di servizi di crowdfunding* ed estensione dell'autorizzazione a servizi aggiuntivi (articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2020/1503; termine: tre mesi) (6);

revoca dell'autorizzazione di banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB come fornitori di servizi di *crowdfunding* (art. 17 del regolamento (UE) 2020/1503; termine: novanta giorni);

decadenza degli esponenti aziendali dei fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* dalla carica pronunciata dalla Banca d'Italia art. 4-*sexies*.1, comma 6, lettera *f)* del TUF; termine: trenta giorni);

provvedimenti di vigilanza ai sensi dell'art. 30, par. 2, del regolamento (UE) 2020/1503 (art. 4-*sexies*.1, comma 11, del TUF; termine: novanta giorni);

provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 7, commi 1, 1-*bis* e 2, TUF (art. 4-*sexies*.1, comma 11, del TUF; termine: novanta giorni);

provvedimenti ingiuntivi ai sensi dell'art. 7-*ter*, TUF (art. 4-*sexies*.1, comma 11, del TUF; termine: novanta giorni).

Capo II

OBBLIGHI INFORMATIVI DEL FORNITORE DI SERVIZI DI *CROWDFUNDING* NEI CONFRONTI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

1. Comunicazioni alle Autorità competenti

Entro il 25 gennaio di ogni anno, gli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia trasmettono a quest'ultima le informazioni di cui all'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 (7).

I fornitori di servizi di *crowdfunding* comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob le date di avvio di utilizzo dell'autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di *crowdfunding*, nonché ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'art. 15, par. 3, del regolamento (UE) 2020/1503 (8). A titolo esemplificativo, si considerano modifiche sostanziali delle condizioni di autorizzazione, le variazioni rilevanti dei dispositivi di *governance*, dei meccanismi di controllo interno e dei servizi compresi nel programma di attività presentato in fase di autorizzazione (es., l'inclusione nel programma di attività di servizi ulteriori come la gestione individuale di portafogli di prestiti), la conclusione di nuovi accordi di esternalizzazione di funzioni operative e la perdita sopravvenuta dei requisiti di idoneità da parte di partecipanti al capitale ed esponenti aziendali.

I fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* inviano alla Banca d'Italia entro il 30 aprile di ogni anno le informazioni di cui al campo 15 dell'allegato al regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione del 13 luglio 2022 con riferimento alle variazioni intervenute rispetto agli accordi di esternalizzazione in essere. Nei casi in cui non siano intervenute variazioni, è sufficiente comunicare tale circostanza.

2. Partecipanti al capitale dei fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*

Il regolamento (UE) 2020/1503 e il regolamento delegato (UE) 2022/2112 prevedono che chiunque possieda, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 20% del capitale o dei diritti di voto nel fornitore specializzato di servizi di *crowdfunding*, non abbia precedenti penali relativi a violazioni di norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, del diritto sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale. Secondo quanto previsto dall'art. 4-*sexies*.1, comma 6, lettera *d)*, del TUF, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 14, commi da 5 a 8, del TUF, nonché, con riferimento ai requisiti di cui all'art. 12, par. 3, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2020/1503, quanto disposto nel decreto adottato in attuazione dell'art. 25, comma 2, del TUB.

Qualora non siano soddisfatti i requisiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e dal regolamento delegato (UE) 2022/2112, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del TUF non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sul fornitore specializzato di servizi di *crowdfunding* inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie di cui alla successiva lettera *a)*. Queste partecipazioni devono essere alienate entro centoventi giorni oppure nel diverso termine stabilito dalla Banca d'Italia.

---

(6) Ai sensi dell'art. 12, par. 14, del regolamento (UE) 2020/1503, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le banche, gli intermediari *ex* art. 106 del TUB, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica possono omettere di fornire le informazioni che non hanno subìto modifiche rispetto a quelle già in possesso della Banca d'Italia, producendo una dichiarazione in cui si attesta che tali informazioni non sono cambiate e che quindi non è necessario aggiornarle. Resta ferma la necessità di produrre tutte le informazioni attinenti specificamente alla fornitura di servizi di *crowdfunding*.

(7) Sul contenuto delle segnalazioni statistiche redatte secondo schemi armonizzati a livello europeo cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120.

(8) Cfr. anche art. 7, comma 1, del regolamento della Consob in materia di servizi di *crowdfunding*.
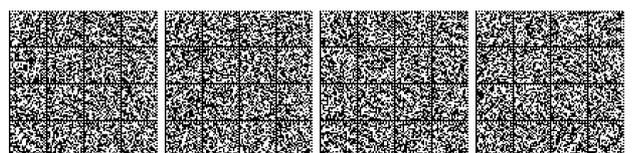
I fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* comunicano alla Banca d'Italia:

a) l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione che comporti il raggiungimento o il superamento della soglia del 20% del capitale o dei diritti di voto nel fornitore di servizi di *crowdfunding*, o che comporti la possibilità di esercitare il controllo sul fornitore specializzato di servizi di *crowdfunding*;

b) la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie di cui alla lettera *a)*.

La comunicazione è effettuata entro dieci giorni dal verificarsi dell'acquisizione, dell'incremento o della riduzione della partecipazione o, se successivo, dal momento in cui il fornitore di servizi di *crowdfunding* ne viene a conoscenza.

La comunicazione di cui alla lettera *a)* è accompagnata da una nota contenente le informazioni previste dal campo 12 dell'allegato al regolamento delegato (UE) 2022/2112. Il fornitore di servizi di *crowdfunding* può indicare ogni ulteriore dato e informazione relativi all'evento o all'operazione.

Ai fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* si applica inoltre l'obbligo di comunicazione annuale previsto dalla Parte sesta, paragrafo 2, delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari.

3. Esponenti aziendali dei fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*

Il regolamento (UE) 2020/1503 prevede che le persone fisiche responsabili della gestione del fornitore specializzato di servizi di *crowdfunding* («esponenti aziendali») (9) possiedano sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il fornitore di servizi di *crowdfunding*, siano tenute a dedicare un tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni e non abbiano precedenti penali relativi a violazioni di norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, del diritto sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, o della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale. Secondo quanto previsto dall'art. 4-*sexies*.1, comma 6, lettera *f)*, del TUF, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 13, commi 5 e 6, del TUF, nonché con riferimento ai requisiti di cui all'art. 12, par. 3, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2020/1503 quanto disposto nel decreto adottato in attuazione dell'art. 26, comma 3, del TUB.

Ai fini della valutazione dell'idoneità degli esponenti aziendali di cui all'art. 13, comma 6, del TUF, si applica, per quanto compatibile, quanto disposto dalle Sezione I, Sezione II, paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 2, 3, 5 e Sezione III, paragrafo 2, del Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021, recante «Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti» (10). Ai fini dell'applicazione della Sezione II, paragrafo 1.2, di tale Provvedimento, nella documentazione comprovante l'idoneità degli esponenti che l'organo competente è tenuto ad acquisire rientrano le informazioni previste dal campo 13 dell'allegato al regolamento delegato (UE) 2022/2112. In aggiunta a quanto previsto dalla Sezione II, paragrafo 1.7, nota 5, del richiamato Provvedimento, tali informazioni sono allegate al verbale di valutazione che il fornitore di servizi di *crowdfunding* è tenuto a trasmettere alla Banca d'Italia (11).

(9) Secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2022/2112 di attuazione del regolamento CF, il possesso dei requisiti in capo ai responsabili della gestione del fornitore dei servizi di *crowdfunding* deve essere soddisfatto da ciascuna persona fisica che è membro dell'organo di amministrazione o di controllo del fornitore e da ciascuna persona fisica che dirige di fatto l'attività. Rientrano pertanto nella nozione di esponenti coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

(10) Ai fini dell'applicazione di tale Provvedimento, per i soggetti che sono componenti di un organo monocratico, il possesso dei requisiti è attestato da un'autodichiarazione del soggetto interessato, che confermi in modo dettagliato la presenza dei requisiti.

(11) Per l'adempimento dell'obbligo, previsto dalla citata Sezione II, paragrafo 1.7, nota 5, di allegare al verbale di valutazione il *curriculum vitae* dell'esponente, si ritiene sufficiente la trasmissione alla Banca d'Italia delle informazioni previste dal campo 13, sottocampo 10, dell'allegato al regolamento delegato (UE) 2022/2112.

24A02436

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brimonidina, «Brimonidina Stulln».

Estratto determina AAM/PPA n. 333/2024 del 6 maggio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: BRIMONIDINA STULLN.

Confezioni:

048304012 - «2 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 10 contenitori monodose in LDPE da 0,35 ml;

048304024 - «2 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 20 contenitori monodose in LDPE da 0,35 ml;

048304036 - «2 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 30 contenitori monodose in LDPE da 0,35 ml;

048304048 - «2 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 50 contenitori monodose in LDPE da 0,35 ml;

048304051 - «2 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 60 contenitori monodose in LDPE da 0,35 ml;

048304063 - «2 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 100 contenitori monodose in LDPE da 0,35 ml;

048304075 - «2 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 120 contenitori monodose in LDPE da 0,35 ml.

Titolare A.I.C.: Pharma Stulln GmbH con sede legale in Werksstrasse 3, 92551 - Stulln - Germania.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: AT/H/0713/001/R/001.

Codice pratica FVRMC/2022/157,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 18 aprile 2023, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02376

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fulvestrant, «Fulvestrant Ever Pharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 334/2024 del 6 maggio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: FULVESTRANT EVER PHARMA.

Confezioni:

046910016 - «250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 5 ml;

046910028 - «250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro da 5 ml;

046910030 - «250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 3x2 siringhe preriempite in vetro da 5 ml;

046910042 - «250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2x2 siringhe preriempite in vetro da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Ever Valinject GmbH con sede legale in Oberburgau 3, 4866 Unterach am Attersee - Austria.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: AT/H/0793/001/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2022/201,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 3 settembre 2023, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02377

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clozapina, «Clozapina Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 335/2024 del 6 maggio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: CLOZAPINA TEVA.

Confezioni:

044349013 - «25 mg compresse» 7 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

044349025 - «25 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

044349037 - «25 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

044349049 - «25 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

044349052 - «25 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

044349064 - «25 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

044349076 - «25 mg compresse» 500 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

044349088 - «100 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

044349090 - «100 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

044349102 - «100 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

044349114 - «100 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

044349126 - «100 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

044349138 - «100 mg compresse» 84 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

044349140 - «100 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

044349153 - «100 mg compresse» 500 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

044349165 - «200 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

044349177 - «25 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

044349189 - «25 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC/PVDC.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna, 4, 20123 Milano, Italia - codice fiscale 11654150157.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: AT/H/0636/001-003/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2021/68,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 18 gennaio 2022, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e l'etichettatura.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02378

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido micofenolico, «Ceptava».

Estratto determina AAM/PPA n. 336/2024 del 6 maggio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: CEPTAVA.

Confezioni:

044778013 - «180 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse in blister PA/AL/PVC;

044778025 - «180 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse in blister PA/AL/PVC;

044778037 - «180 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in blister PA/AL/PVC;

044778049 - «180 mg compresse gastroresistenti» 120 compresse in blister PA/AL/PVC;

044778052 - «180 mg compresse gastroresistenti» 250 compresse in blister PA/AL/PVC;

044778064 - «360 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse in blister PA/AL/PVC;

044778076 - «360 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in blister PA/AL/PVC;

044778088 - «360 mg compresse gastroresistenti» 120 compresse in blister PA/AL/PVC;

044778090 - «360 mg compresse gastroresistenti» 250 compresse in blister PA/AL/PVC.

Titolare A.I.C.: Sandoz A/S con sede legale in Edvard Thomsens VEJ 14, 2300 Copenaghen S - Danimarca.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: AT/H/0653/001-002/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2021/82,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 23 novembre 2021, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02379

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido atenololo e clortalidone, «Eupres».

Estratto determina AAM/PPA n. 320/2024 del 6 maggio 2024

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale EUPRES (A.I.C. 024728) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 024728038 - 21 compresse 100 + 25 mg;

A.I.C.: 024728065 - «Mite» 21 compresse 50 + 25 mg;

una variazione tipo II, C.I.4: modifica stampati per l'aggiornamento di alcune informazioni di sicurezza, in adeguamento al CCDS. Modifiche editoriali al foglio illustrativo, per adeguamento al *QRD Template*. Vengono di conseguenza modificati i paragrafi n. 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo.

Codice pratica: VN2/2024/24.

Titolare A.I.C.: Viatris Healthcare Limited, con sede legale in Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublino 15, Dublino, Irlanda.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana

e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02394

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desflurano, «Desflurano Piramal».

Estratto determina AAM/PPA n. 321/2024 del 6 maggio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

una variazione tipo II, C.I.2.b: modifica ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.5, 4.8 e 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette in linea con il prodotto medicinale di riferimento Suprane 100% (v/v) liquido per inalazione, in accordo a quanto stabilito in corso di procedura di *Repeat Use*.

Relativamente al medicinale DESFLURANO PIRAMAL (A.I.C. n. 043018) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice pratica: VC2/2023/511.

Numero procedura: DE/H/3905/001/II/026.

Titolare A.I.C.: Piramal CRTICAL Care B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Rouboslaan 32 (Ground floor), 2252 TR - Voorschoten, Paesi Bassi.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02395

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di filgrastim, «Granulokine».

Estratto determina AAM/PPA n. 344/2024 del 6 maggio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

una variazione tipo II, C.I.4 + una variazione tipo II, C.I.11.b aggiornamento *dei safety concerns* del RMP (vers. 9.0) con la riclassificazione dell'ematopioesi extramidollare da rischio potenziale importante a rischio identificato non importante e la rimozione della sindrome da rilascio di citochine come rischio potenziale importante.

Aggiornamento del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente sezione del foglio illustrativo per l'aggiunta dell'evento avverso «ematopioesi extramidollare».

Relativamente al medicinale GRANULOKINE (A.I.C. 027772) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice pratica: VC2/2022/632.

Numero procedura: NL/H/4571/II/152/G.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Minervum 7061, NL-4817ZK - Breda, Paesi Bassi.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli

utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02396

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di carvedilolo, «Carvedilolo Aurobindo».

Estratto determina AAM/PPA n. 322/2024 del 6 maggio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

una variazione tipo II, C.I.2.b: Adeguamento al nuovo prodotto di riferimento (Dilatrend).

Viene autorizzata la modifica ai paragrafi n. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed ai paragrafi n. 2, 3 e 4 del foglio illustrativo.

Relativamente al medicinale CARVEDILOLO AUROBINDO (A.I.C. n. 042234) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice pratica: VC2/2022/563.

Numero procedura: NL/H/2609/001-002/II/14.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., codice fiscale 06058020964, con sede legale e domicilio fiscale in Via San Giuseppe 102, 21047 - Saronno, VA, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02416

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido micofenolico, «Myfortic».

Estratto determina AAM/PPA n. 339/2024 del 6 maggio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

una variazione tipo II, C.I.4: modifica stampati per aggiornamento degli effetti indesiderati.

Viene di conseguenza modificato il paragrafo n. 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e la corrispondente sezione del foglio illustrativo. Adeguamento all'ultima versione del QRD *template*.

Relativamente al medicinale MYFORTIC (A.I.C. n. 036511) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice pratica: VC2/2021/416.

Numero procedura: FR/H/239/01-02/II/082.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., codice fiscale 07195130153, con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Sturzo, 43, 20154 - Milano, MI, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02417

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio di seguito indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia in quanto ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione.

Marchio	Impresa	Indirizzo	n. determina dirigente d'Area
24 RE	F.lli Messori S.n.c.	Via San Giuseppe n. 1 - 42121 Reggio Emilia	54 del 07/05/2024

24A02432

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Approvazione della disciplina aggiornata del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica e definizione del valore obiettivo dell'indicatore di adeguatezza del sistema elettrico nazionale.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 180, del 9 maggio 2024, è stata approvata la nuova disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica ed è stabilito il valore obiettivo dell'indicatore di adeguatezza del sistema elettrico nazionale.

Il testo integrale del decreto è disponibile dal giorno 10 maggio 2024 sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica https://www.mase.gov.it

24A02457

Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'impianto di gassificazione a ciclo combinato IGCC della società Isab S.r.l., in Priolo Gargallo, inerente alla gestione dei reflui.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 179 del 9 maggio 2024, si è provveduto all'aggiornamento del decreto di autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto ministeriale n. 104 del 9 marzo 2022, per l'esercizio dell'impianto di gassificazione a ciclo combinato IGCC, ubicato nel Comune di Priolo Gargallo (SR), della società Isab S.r.l., identificata dal codice fiscale 01629050897, con sede legale presso *ex* s.s. 114, km 114 - 96010 Priolo Gargallo (SR), procedimenti ID 30/13060 - 30/13486-30/13674 - 30/13676, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi https://www.mase.gov.it/ e https://va.mite.gov.it/it-IT

24A02459

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 maggio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0776
Yen	165,7
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,995
Corona danese	7,4589
Lira Sterlina	0,8566
Fiorino ungherese	389,38
Zloty polacco	4,3185
Nuovo leu romeno	4,9688
Corona svedese	11,625
Franco svizzero	0,9754
Corona islandese	150,3
Corona norvegese	11,6663
Rublo russo	-
Lira turca	34,7747
Dollaro australiano	1,6248
Real brasiliano	5,4683
Dollaro canadese	1,4731
Yuan cinese	7,7662
Dollaro di Hong Kong	8,4223
Rupia indonesiana	17289,39
Shekel israeliano	4,0322
Rupia indiana	89,9875
Won sudcoreano	1460,00
Peso messicano	18,2346
Ringgit malese	5,1067
Dollaro neozelandese	1,7891
Peso filippino	61,66
Dollaro di Singapore	1,4548
Baht tailandese	39,618
Rand sudafricano	19,8369

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A02483

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 maggio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0766
Yen	166,45
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,014
Corona danese	7,4596
Lira Sterlina	0,85805
Fiorino ungherese	389,05
Zloty polacco	4,3138
Nuovo leu romeno	4,9757
Corona svedese	11,681
Franco svizzero	0,977
Corona islandese	150,3
Corona norvegese	11,698
Rublo russo	-
Lira turca	34,7408
Dollaro australiano	1,6297
Real brasiliano	5,4629
Dollaro canadese	1,473
Yuan cinese	7,7707
Dollaro di Hong Kong	8,4197
Rupia indonesiana	17295,26
Shekel israeliano	4,0056
Rupia indiana	89,898
Won sudcoreano	1462,45
Peso messicano	18,1606
Ringgit malese	5,1009
Dollaro neozelandese	1,7918
Peso filippino	61,678
Dollaro di Singapore	1,457
Baht tailandese	39,683
Rand sudafricano	19,9127

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A02484

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 maggio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0743
Yen	167,15
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,036
Corona danese	7,4599
Lira Sterlina	0,86083
Fiorino ungherese	388,88
Zloty polacco	4,3075
Nuovo leu romeno	4,9757
Corona svedese	11,733
Franco svizzero	0,977
Corona islandese	150,1
Corona norvegese	11,757
Rublo russo	-
Lira turca	34,6564
Dollaro australiano	1,6374
Real brasiliano	5,4682
Dollaro canadese	1,4784
Yuan cinese	7,7651
Dollaro di Hong Kong	8,3989
Rupia indonesiana	17270,98
Shekel israeliano	3,9883
Rupia indiana	89,7015
Won sudcoreano	1466,47
Peso messicano	18,1936
Ringgit malese	5,0949
Dollaro neozelandese	1,7948
Peso filippino	61,643
Dollaro di Singapore	1,4572
Baht tailandese	39,717
Rand sudafricano	20,0409

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A02485
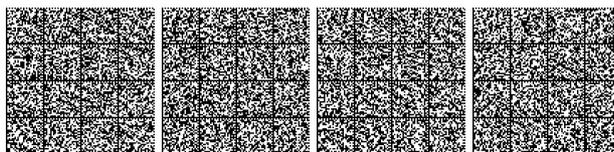
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 maggio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0732
Yen	167,32
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,935
Corona danese	7,4594
Lira Sterlina	0,85995
Fiorino ungherese	387,95
Zloty polacco	4,292
Nuovo leu romeno	4,9753
Corona svedese	11,7205
Franco svizzero	0,976
Corona islandese	150,3
Corona norvegese	11,7215
Rublo russo	-
Lira turca	34,5811
Dollaro australiano	1,6299
Real brasiliano	5,5189
Dollaro canadese	1,4728
Yuan cinese	7,7554
Dollaro di Hong Kong	8,3881
Rupia indonesiana	17248,52
Shekel israeliano	4,014
Rupia indiana	89,607
Won sudcoreano	1471,57
Peso messicano	18,1764
Ringgit malese	5,0878
Dollaro neozelandese	1,7881
Peso filippino	61,569
Dollaro di Singapore	1,4558
Baht tailandese	39,617
Rand sudafricano	19,8856

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A02486

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 maggio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0779
Yen	167,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,936
Corona danese	7,4607
Lira Sterlina	0,86055
Fiorino ungherese	387,72
Zloty polacco	4,2968
Nuovo leu romeno	4,9758
Corona svedese	11,6865
Franco svizzero	0,9779
Corona islandese	150,3
Corona norvegese	11,6735
Rublo russo	-
Lira turca	34,7431
Dollaro australiano	1,632
Real brasiliano	5,5332
Dollaro canadese	1,4747
Yuan cinese	7,7877
Dollaro di Hong Kong	8,4228
Rupia indonesiana	17292,1
Shekel israeliano	4,0091
Rupia indiana	90,0185
Won sudcoreano	1472,72
Peso messicano	18,073
Ringgit malese	5,1082
Dollaro neozelandese	1,7923
Peso filippino	61,936
Dollaro di Singapore	1,4592
Baht tailandese	39,58
Rand sudafricano	19,8673

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A02487

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Casa di Procura dell'Istituto delle Suore della SS.ma Trinità, dette Suore Trinitarie, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno del 29 aprile 2024 viene soppressa la Casa di Procura dell'Istituto delle Suore della Ss.ma Trinità, dette Suore Trinitarie, con sede in Roma.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

24A02433

Soppressione della Confraternita di Santa Croce, in Brisighella

Con decreto del Ministro dell'interno del 29 aprile 2024 viene soppressa la Confraternita di Santa Croce, con sede in Brisighella (RA).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

24A02434

Soppressione della Casa Religiosa denominata «Casa delle Fanciulle SS. Rosario» dell'Istituto delle Suore Passioniste di S. Paolo della Croce, in Isnello.

Con decreto del Ministro dell'interno del 29 aprile 2024 viene soppressa la Casa Religiosa denominata «Casa delle Fanciulle SS. Rosario» dell'Istituto delle Suore Passioniste di S. Paolo della Croce, con sede in Isnello (PA).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

24A02435

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto direttoriale 7 maggio 2024, concernente termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile per progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito delle tematiche della «Specializzazione intelligente», da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 7 maggio 2024 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 257 del 3 novembre 2023.

Il decreto fissa alle ore 10 del 10 luglio 2024 il termine iniziale per la presentazione delle domande di agevolazioni, per i progetti da realizzare nei territori delle regioni meno sviluppate.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data dell'8 maggio 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

24A02397

Comunicato relativo al decreto 8 maggio 2024 - Integrazione delle risorse finanziarie destinate a taluni interventi del Fondo IPCEI per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 8 maggio 2024 è stato disposto il riparto delle risorse del Fondo IPCEI attivate dal decreto ministeriale 11 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2024, per l'integrazione delle risorse finanziarie destinate agli «importanti progetti di comune interesse europeo» «Batterie 1», «Idrogeno 1», «Idrogeno 2», «Infrastrutture digitali e servizi cloud» e «Microelettronica 2».

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 9 maggio 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

24A02458

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-115) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
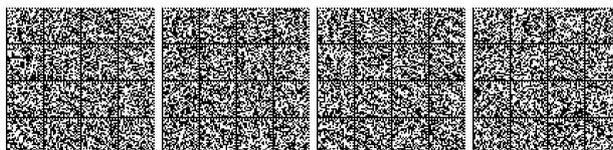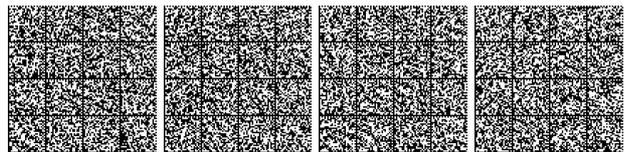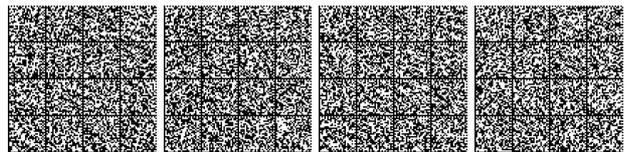
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05*)*	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95*)*	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C